



Il Segretario Provinciale

Egregio Direttore
dell'*Eco di Bergamo*
Bergamo

Oggetto: *Eco di Bergamo* in data 14.1.2004. Notizia di incarico professionale affidato dal Comune di Pedrengo in violazione di legge.

In data 14 gennaio 2004 sulle pagine del quotidiano *L'Eco di Bergamo*, dedicate alle cronache provinciali, è apparso, in posizione di grande risalto, un articolo dal titolo "**Pedrengo, il Comune mette in campo il manager**". L'occhiello sopra il titolo specifica: "*Nella bergamasca è il primo paese sotto i quindicimila abitanti ad attuare questa organizzazione, prevista dalla legge Bassanini*". Sotto il titolo, una ulteriore precisazione: "*L'Amministrazione ha istituito il coordinatore*".

Il contenuto dell'articolo conferma, in effetti, che l'Amministrazione comunale di Pedrengo avrebbe aggiunto al panorama delle sue figure professionali un nuovo soggetto, esterno alla struttura organizzativa del Comune: il "**coordinatore del Comune**", definito "*figura cardine per l'organizzazione del personale comunale*". L'articolo propone la notizia in termini di positiva innovazione introdotta "*in linea con la legge Bassanini per la riforma degli enti locali*", mentre – in realtà – tale figura non solo non è "*in linea*", ma è anzi in grave contrasto con la legge, con conseguente rischio di danno erariale per le casse dell'Ente e con danno per la figura professionale del Segretario Comunale. La funzione di "*coordinamento*" è, infatti, funzione tra le più importanti del Segretario Comunale, che è chiamato - appunto in attuazione della "*legge Bassanini*" - a svolgere, oltre alle tradizionali funzioni di supporto giuridico amministrativo per l'azione dell'Amministrazione comunale, anche funzioni di sovrintendenza e coordinamento della macchina comunale.

Queste ultime possono assumere connotazioni propriamente manageriali con l'ulteriore investitura delle funzioni di direzione generale, mediante apposito provvedimento del Sindaco. A riprova del nuovo ruolo assegnatogli dalla riforma, il Segretario Comunale non è più nominato dal Prefetto, ma - appunto - dal Sindaco.

Sempre secondo le norme citate, oggi contenute nel Testo Unico dell'ordinamento delle autonomie locali approvato in data 18.8.2000, le funzioni di sovrintendenza e coordinamento, necessariamente assegnate a chi è chiamato a svolgere il ruolo di vertice dell'organizzazione comunale, possono non essere svolte dal Segretario Comunale esclusivamente nel caso di nomina esterna del *Direttore generale*, ipotesi specificamente riservata ai comuni (o alle convenzioni intercomunali) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In conseguenza di questa specifica riserva, peraltro segnalata nel medesimo articolo oggetto della presente nota, ed in relazione alle ragioni esposte, nel caso del Comune di Pedrengo l'attribuzione di funzioni di "coordinamento" a soggetto diverso dal Segretario Comunale è, dunque, non solo illegittima, ma anche funzionalmente improponibile.

Le chiedo, pertanto, di prendere in considerazione questa mia nota per ristabilire, su questa norma chiave del vigente ordinamento, una corretta informazione, oggi essenziale non solo per non aggravare la già grave lesione inferta a Pedrengo alla funzione ed alla figura professionale del Segretario Comunale, ma anche per evitare che la risonanza data in modo involontariamente erroneo dal Suo giornale sia di incentivo per altre gravi forzature dell'ordinamento delle autonomie locali in un momento particolarmente delicato, nel quale l'intero sistema istituzionale è oggetto di puntuale esame e revisione da parte del legislatore.

Ringraziandola per la considerazione che vorrà riservare a questa mia segnalazione, le porgo i miei cordiali saluti e quelli dell'*U.N.S.C.P. - Unione di Bergamo*, che mi onoro di rappresentare.

Bergamo, 28.1.2004

IL SEGRETARIO PROVINCIALE *UNSCP*

Unione provinciale di Bergamo

dr. Daniele Lavore